

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 700 "NORME PER IL RISANAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BIETICOLO – SACCARIFERO"(1)
--

(1) *Publicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1983, n. 350.*

1. [Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici] (1).

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società « Interventi a sostegno del settore agro industriale - RIBS - S.p.a.», con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di 1 milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 (2), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM (3).

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

- a) promuovere la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
- b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;
- c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b) (4).

Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM (3).

Per l'attuazione di un programma di ricerca sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984 (5).

Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero (5).

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti (5).

3. Gli interventi della RIBS S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle società partecipate vengono acquisite dalla stessa RIBS S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS S.p.a. è titolare (5bis).

La RIBS S.p.a. è tenuta a promuovere la liquidazione di quelle società che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS S.p.a., il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato.

4. I mutui di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 (6), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque anni dalla erogazione, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito di cui alla Legge 5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle attrezzature dell'impresa mutuataria.

5. Sono abrogati le lettere b) e c) del comma 3, il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

6. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzato il conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), da parte del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 2 miliardi per l'anno 1983. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1983, si fa fronte con le disponibilità del Fondo costituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

(1) Abrogato dall'art. 23, Legge 7 agosto 1997, n. 266.

(2) *DECRETO LEGGE 12 agosto 1983 n. 371- Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1983, n. 222 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 11 ottobre 1983, n. 546). Art. 3 comma 1) "Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale, con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno". comma 2) "Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle*

foreste, un «Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero», al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.»

- (3) Comma così modificato dall'art. 23, Legge 7 agosto 1997, n. 266,*
- (4) Le direttive di cui al presente comma sono state fissate dalla Del. CIPE 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2000, n. 251).*
- (5) Comma aggiunto dall'art. 3, Legge 4 giugno 1984, n. 194.*
- (5bis) Comma così sostituito dall'art. 1, Legge 8 agosto 1985, n. 430, .*
- (6) Art. 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 ottobre 1983, n. 5463) "A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può: a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983. Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'art. 1 del Decreto Legge 30 gennaio 1979, n. 26 (20), convertito, con modificazioni, nella Legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'art. 2 del Decreto Legge 30 gennaio 1979, n. 26 (20), convertito, con modificazioni, nella Legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 111 n. 1), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria;"*